



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 09/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 2 luglio 2015, n.177

Mantenimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base "BIOCHEMICAL S.r.l.", a seguito del trasferimento definitivo, nell'ambito del Comune di Lizzano, dalla sede di Via C. Battisti n. 52 alla sede di Via XXIV Maggio s.n.c., ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. n.8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30/07/2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09/09/2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente ad oggetto: "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 15 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione di Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) dispone che:

"1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede."

Con Determina Dirigenziale n. 170 del 27/11/2014, ad oggetto "Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del laboratorio di analisi "BIOCHEMICAL S.r.l.", da Lizzano (TA) - Via C. Battisti n. 52, a Lizzano (TA) - Via XXIV Maggio s.n.c., ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2 e 4, L.R. n. 8/2004 e s.m.i.", questo Servizio ha autorizzato il trasferimento di sede della struttura denominata "BIOCHEMICAL S.r.l.", con la precisazione che:

- “ai sensi del su citato comma 4 dell’art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- ai sensi del comma 5 dell’art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell’art. 29, su richiesta del Comune di Lizzano (TA), competente nel caso di specie al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento;
- atteso che la “sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell’attività” nella attuale sede, richiesta anche dall’art. 28 bis, comma 2 per l’autorizzazione al trasferimento, è collegata anche alla inidoneità strutturale a poter ivi installare strumentazioni più efficienti e tecnologicamente avanzate, in particolare l’analizzatore completamente automatico per batteriologia mod. “VITEK-II compact 30” prodotto da BIOMERIEUX e un analizzatore di chimica clinica “ILAB 650” (completo di deionizzatore) fornito dalla ditta INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, nel provvedimento di mantenimento dell’accreditamento, che questo Servizio rilascerà a seguito dell’eventuale esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori, sarà contenuta la prescrizione di dotare la nuova sede della suddetta strumentazione.”.

Con nota prot. 67013/UOR 09 - Direz. del 02/04/2015 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA ha trasmesso al Responsabile SUAP del Comune di Lizzano (TA) e, per conoscenza, alla Regione Puglia - Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità ed al legale rappresentante del Laboratorio di analisi “BIOCHEMICAL S.r.l.”, gli esiti delle verifiche effettuate a seguito dell’incarico conferito dal Comune di Lizzano (TA), come di seguito riportati:

“(…) esaminata la documentazione prodotta ed effettuate le verifiche di sopralluogo, si esprime parere favorevole al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell’accreditamento, del Laboratorio d’Analisi Generale di Base “BIOCHEMICAL S.r.l.”, a Lizzano (TA), da Via C. Battisti n. 52 alla nuova sede ubicata in Via XXIV Maggio n. 54, piano rialzato e piano seminterrato, così come rappresentato nell’elaborato grafico allegato che farà parte integrante dell’atto autorizzativo, avendo lo stesso i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici minimi e ulteriori previsti al punto B.01.02 del R.R. 3/2005 e s.m.i. L’attività sarà gestita dalla Società BIOCHEMICAL S.r.l. di cui è Legale Rappresentante la D.ssa BRACHETTI Annita (...).

Responsabile Sanitario è il Dr. BUCCOLIERO Aldo (...) laureato in Scienze Biologiche in data 27.02.1976 presso l’Università di Perugia ed iscritto al n. 7752 dal 08.07.1978 all’Albo dei Biologi della provincia di Taranto.”.

Con PEC del 05/05/2015 il Comune di Lizzano (TA) ha trasmesso a questo Servizio copia dell’”AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PER TRASFERIMENTO” prot. n. 279/SUAP n. 5093/G del 04/05/2015, con la quale il Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Lizzano (TA) ha autorizzato: “Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 8/2004 e ss.mm.ii. con la L.R. 17 giugno 2013, n. 14 artt. 18 bis e 28 bis;

il trasferimento definitivo ai fini del mantenimento dell’accreditamento, del laboratorio di analisi generale di base Biochemical srl da via Cesare Battisti n. 52 presso la nuova sede in Lizzano alla via XXIV Maggio n. 54, piano rialzato e piano seminterrato.”,

precisando:

che “L’attività sarà gestita dalla Società BIOCHEMICAL S.r.l. di cui è Legale Rappresentante la dott.ssa Brachetti Annita (...)” e che “Il Responsabile Sanitario è il dott. Buccoliero Aldo, nato a Sava (TA) il 24/9/1951 (...) laureato in Scienze Biologiche in data 27.02.1976 presso l’Università di Perugia ed iscritto al n. 7752 dal 08.07.1978 all’Albo dei Biologi della provincia di Taranto.”.

Con istanza del 15/05/2015, trasmessa con PEC del 16/05/2015, la dr.ssa BRACHETTI Annita, “Legale

Rappresentante del Laboratorio Analisi BIOCHEMICAL s.r.l. sito in Lizzano (TA), VISTA l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, da via C. Battisti n. 52 a via XXIV - Maggio n. 54, nello stesso Comune di Lizzano, rilasciata dal Sindaco del Comune medesimo in data 04-05-2015 con n. prot. 279/SUAP - n. 5093/G, di cui si allega copia; CHIEDE l'autorizzazione al mantenimento dell'accreditamento per trasferimento del Laboratorio di Analisi BIOCHEMICAL s.r.l. da via C. Battisti n. 52 a via XXIV - Maggio n. 54 dello stesso comune.”.

Con e-mail del 12/06/2015, acquisita agli atti del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento con prot. n. AOO_151/17680 del 18/06/2015, il SUAP del Comune di Lizzano (TA) ha trasmesso l'“elenco attrezzature” estrapolato da CD contenente gli allegati alla pratica in oggetto”, dal quale risulta che la nuova sede è dotata di uno strumento per “identificazione biochimica e antibiogrammi” modello “VITEK-II compact” prodotto da BIOMERIEUX e di un “analizzatore di chimica clinica” modello “ILAB 650” prodotto dalla ditta Instrumentation Laboratory.

Per quanto sopra, considerato:

- l'esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori presso la nuova sede, trasmesso a questo Servizio, con nota prot. 67013/UOR 09 - Direz. del 02/04/2015, dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento prot. n. 279/SUAP n. 5093/G del 04/05/2015, rilasciata dal Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Lizzano (TA);
- che la nuova sede risulta essere stata dotata della strumentazione con caratteristiche tecnologiche ed ambientali non attivabili nella vecchia sede;

si propone, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base “BIOCHEMICAL S.r.l.”, con sede in Lizzano (TA) alla Via XXIV Maggio n. 54, con la precisazione che il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 6 della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., il mantenimento dell'accREDITamento istituzionale del laboratorio generale di base "BIOCHEMICAL S.r.l.", con sede in Lizzano (TA) alla Via XXIV Maggio n. 54, con la precisazione che il mantenimento dell'accREDITamento presso la nuova sede è subordinato all'esito positivo delle valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accREDITamento, effettuate con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i.;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante del laboratorio di analisi "BIOCHEMICAL S.r.l.", con sede in Lizzano (TA) alla Via XXIV Maggio n. 54;
- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Sindaco del Comune di Lizzano (TA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e AccREDITamento/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio
Giovanni Campobasso
